

**STATUTO**  
**Associazione "Fuori Posto"**

**Art. 1**

**DENOMINAZIONE – SEDE**

È costituita l'associazione denominata **"Fuori Posto"** con sede legale in ALA (TN).

L'associazione **"Fuori Posto"** può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative.

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 2**

**FINALITÀ**

L'Associazione **"Fuori Posto"** è un'associazione senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, di promozione sociale, di tutela di realtà culturali, e ricreative nella Provincia di Trento.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

**Art. 3**

**COMPITI E OBIETTIVI**

L'Associazione **"Fuori Posto"**, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2:

- a) promuove iniziative e attività rivolte ai giovani:
  - i. corsi di formazione, incontri pubblici su argomenti di interesse comune, e altre attività didattiche;
  - ii. momenti di aggregazione sociale, quali gite, escursioni, feste;
- b) svolge attività di utilità sociale, anche d'intesa con l'Ente Pubblico,
  - i. promuovendo progetti rivolti ai giovani quali al punto precedente;
  - ii. promuovendo attività per quelle classi di persone che quotidianamente sono in contatto con il mondo giovanile, come genitori, animatori, docenti;
- c) promuove qualsiasi altra iniziativa possa favorire il perseguimento degli scopi prefissati, con particolare riguardo alle esigenze dei settori scolastico, giovanile, occupazionale, degli anziani, od anche di promozione e tutela del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico;
- d) intraprende altre iniziative idonee a favorire, attraverso processi partecipativi, il raggiungimento degli obiettivi sociali.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione può aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività economiche e commerciali, accessorie, strumentali e sussidiarie ai fini istituzionali.

#### **Art. 4**

##### **ATTIVITÀ DEI SOCI**

L'Associazione **"Fuori Posto"**, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita degli associati.

È previsto un eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 5**

##### **I SOCI**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento garantendo il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione.

Contro l'eventuale diniego, motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. La decisione è inappellabile.

**L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. È, quindi, espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. È, altresì, prevista l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.**

**Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.**

La qualità di associato si perde:

- 1) per morosità nel pagamento della quota associativa, protrattasi per 6 mesi dal termine di versamento richiesto;
- 2) per recesso volontario;
- 3) per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, a causa di attività pregiudizievoli nei confronti dell'Associazione o incompatibili con le attività della stessa.

## **Art. 6**

### **SOCI – DIRITTI E DOVERI**

- 1) I soci si distinguono in:
  - a) soci **Ordinari**,
  - b) soci **Sostenitori**,
- 2) Possono essere soci Ordinari tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che, ancorché non residenti nel comune dell'Associazione, per motivazioni varie possano essere interessati all'attività dell'associazione.
- 3) Possono essere soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
- 4) **Tutti i soci maggiorenni** al momento dell'Assemblea, hanno diritto di:
  - a) voto per eleggere gli organi direttivi dell'associazione, purché in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso, avvenuto almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea;
  - b) essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione, purché maggiorenni alla data dell'assemblea;
  - c) voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione **"Fuori Posto"**, purché in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso, avvenuto almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea;
- 5) I soci hanno il dovere di:
  - a) rispettare lo statuto ed i regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali dell'Associazione;
  - b) corrispondere una quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 7**

### **ORGANI**

Sono organi dell'Associazione **"Fuori Posto"**:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto. È quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

## **Art. 8**

### **ASSEMBLEA**

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

**Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**, per l'approvazione del bilancio/rendiconto e tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri ovvero quando ne faccia domanda motivata almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, ovvero da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto (affisso all'albo della sede o per e-mail) a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio/rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione degli organi sociali;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima, è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è ammessa la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il cinquanta per cento più uno degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. È ammessa una sola delega per associato.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

## **Art. 9**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a nove componenti, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci ed eletti dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Può essere revocato dall'assemblea, con i quorum previsti dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e, se lo ritiene opportuno, un Cassiere.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo continua ad operare purché non abbia perso la maggioranza dei consiglieri rispetto a quanto determinato dall'Assemblea dei soci in fase di votazione; in tal caso convoca l'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I consiglieri cooptati o sostituiti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola ogni mese e, in ogni caso, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Revisore dei Conti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo nominato fra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

## **Art. 10**

### **PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci tra i suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Resta in carica tre anni e può essere rieletto. Può essere, altresì, revocato con delibera della maggioranza dei consiglieri (ovvero per delibera assembleare).

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

## **Art. 11**

### **SEGRETARIO**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Nel caso di nomina di un Cassiere, quest'ultimo è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

## **Art. 12**

### **IL REVISORE DEI CONTI**

Il Revisore dei conti è l'organo di controllo amministrativo-finanziario; rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, all'Assemblea, alla quale presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

Il Revisore contabile redige verbale da trascrivere in apposito libro.

### **Art. 13**

#### **RISORSE ECONOMICHE**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative ed eventuali contributi degli associati;
- b) donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
- c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- d) attività commerciali marginali e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

**È vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.**

**Utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.**

### **Art. 14**

#### **BILANCIO O RENDICONTO**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico e finanziario.

**Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, il Consiglio Direttivo predispose la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea ordinaria per la relativa approvazione. Il bilancio viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

**Art. 15****SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione a fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

**Art. 16****RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.